



COMUNE DI GUALTIERI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

ED I REFERENDUM

S O M M A R I O

CAPO I - REFERENDUM CONSULTIVO

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Data di effettuazione - Sospensione e revoca dei Referendum
- Art. 3 - Iniziativa referendaria
- Art. 4 - Iniziativa del Consiglio Comunale
- Art. 5 - Iniziativa dei cittadini
- Art. 6 - Procedure preliminari alla votazione
- Art. 7 - Indizione del referendum
- Art. 8 - Organizzazione
- Art. 9 - Disciplina della propaganda
- Art. 10 - Ammissione al voto
- Art. 11 - Seggio elettorale
- Art. 12 - Organizzazione ed orario delle operazioni
- Art. 13 - Determinazione dei risultati del referendum
- Art. 14 - Provvedimenti del Consiglio Comunale
- Art. 15 - Informazione dei cittadini

CAPO II - ASSOCIAZIONI

- Art. 16 - Le libere associazioni
- Art. 17 - Albo delle associazioni
- Art. 18 - Aggiornamento ed esclusioni dall'albo
- Art. 19 - Diritti delle associazioni

CAPO III - INTERROGAZIONI, ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

- Art. 20 - Interrogazioni
- Art. 21 - Istanza
- Art. 22 - Petizioni
- Art. 23 - Proposte

CAPO I
REFERENDUM CONSULTIVO

- Art. 1 -

Finalità

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.

2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e di interesse generale della collettività comunale, accettuate quelle espressamente non ammesse dall'art. 57 dello statuto comunale.

3. Con la consultazione referendaria i cittadini nelle condizioni di cui all'art. 59 - comma 2 -, esprimono la loro volontà ed i loro progetti d'interesse generale della comunità o su provvedimenti già adottati che ancora non abbiano avuto esecuzione.

- Art. 2 -

Data di effettuazione - Sospensione e revoca dei Referendum -

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente in numero non superiore a 3 riunite in un'unica giornata di domenica dei mesi da Marzo a Giugno o da Settembre a Novembre, non in coincidenza con altre operazioni di voto.

2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentita la Conferenza dei capi gruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.

3. In caso di concomitanza con altre operazioni di voto, indette successivamente, i referendum sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo.

- Art. 3 -

Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale:

- a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
- b) per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dall'art. 56 dello statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori.

- Art. 4 -

Iniziativa del Consiglio Comunale

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio Comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria che deve essere concordata dal parere scritto della Commissione di garanzia è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale che decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario Comunale e dal Ragioniere-Capo con la collaborazione di tutti gli Uffici che saranno impegnati nella consultazione.

4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio Comunale stabilisce il testo di quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum. Il numero dei quesiti è fissato in un massimo di tre.

- Art. 5 -

Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno n. 30 (trenta) elettori, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti in numero massimo di tre - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

2. Il Comitato sottopone alla Commissione di garanzia la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

3. La Commissione si pronuncia entro 30 giorni sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari. Tale richiesta sospende il termine del giudizio della Commissione, che riprenderà a decorrere il

giorno in cui sarà depositato il testo del quesito modificato.

4. Le adunanze della Commissione sono presiedute dal Segretario Comunale. Il rappresentante del Comitato dei promotori, può assistere alle adunanze con facoltà d'intervento se richiesto dalla Commissione.

5. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori e al Sindaco, con atto motivato.

6. Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro dieci giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.

7. Il Consiglio Comunale decide nella sua prima seduta sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.

8. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, nel numero indicato dall'art. 56 dello Statuto Comunale.

9. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, predisposti a cura e spese del Comitato promotore, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Gualtieri - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario.

10. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, data di nascita e residenza del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, dal giudice conciliatore, cancelliere, Segretario Comunale o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco o da Consigliere Comunale delegato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati o consiglieri comunali sono esenti da spese. Le autenticazioni possono essere compiute collettivamente una sola volta per modulo.

Quando le firme di presentazione sono raccolte presso altri locali pubblici il Sindaco, su richiesta del Comitato, può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, con il riconoscimento al personale interessato di quanto allo stesso spettante secondo le norme vigenti, a carico del Comitato promotore.

11. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario Comunale entro tre mesi dalla notifica della decisione di ammissione dei referendum. Il Segretario Comunale dispone la verifica da parte dell'Ufficio Elettorale, entro cinque giorni, che i sottoscrittori abbiano i requisiti di cui all'art. 59, comma 2, dello Statuto Comunale, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Verificata la regolarità degli atti e la presenza di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo, dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.

12. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al terzo comma del precedente articolo, iscrive l'argomento all'o.d.g. della prima seduta del Consiglio Comunale, presentando la documentazione ricevuta dal Segretario Comunale e la proposta per l'indizione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

13. Il Consiglio Comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti.

- Art. 6 -

Procedure preliminari alla votazione

1. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte 1/4 degli elettori aventi diritto.

3. L'eventuale accorpamento delle sezioni in seggi elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati di volta in volta dalla Giunta Comunale.

4. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'Ufficio Comunale preposto alle consultazioni elettorali, il quale verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge dello statuto e del presente regolamento.

- Art. 7 -

Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale di cui agli artt. 12 e 13 del presente regolamento, adottate entro il 28 Febbraio ogni anno

per la sessione primaverile ed entro il 31 Agosto per la sessione autunnale.

2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta Comunale, ai Capigruppo Consiliari, al Comitato dei promotori e al Segretario Comunale. Contemporaneamente il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) il giorno il luogo e l'orario della votazione;
- c) le modalità di votazione

3. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

4. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni riservati al Comune, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data della votazione.

5. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

- Art. 8 -

Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

- Art. 9 -

Disciplina della propaganda

1. La propaganda mediante affissione relativa ai referendum comunali è consentita dal ventesimo giorno antecedente a quello della votazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune.

3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, uno spazio di superficie 70

x 100 a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio Comunale ha adottato le deliberazioni di cui ai precedenti artt. 12, e 13 e a ciascun Comitato dei promotori di referendum.

4. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto all'assegnazione di spazi pari al numero di referendum.

5. Associazioni e circoli che intendono partecipare alla propaganda referendaria possono richiedere al Comune l'assegnazione di uno spazio per affissioni entro 30 gg. dalla Consultazione.

6. Le posizioni degli spazi attribuiti sono determinate mediante sorteggio effettuato dalla Commissione Elettorale Comunale.

7. Le affissioni sono effettuate a cura diretta degli interessati e pertanto non è dovuto alcun diritto.

8. Per le altre forme di propaganda si rimanda alle norme vigenti.

- Art. 10 -

Ammissione al voto

1. Sono ammessi al voto tutti gli aventi diritto di cui all'art. 59, comma 2 dello Statuto Comunale.

2. Non saranno inviati certificati elettorali. Si provvederà ad avviso scritto per nuclei famigliari indicando i componenti ammessi al voto.

3. L'accertamento del diritto viene effettuato direttamente dall'Ufficio di sezione confrontando il valido documento di identità che dovrà essere esibito dall'elettore con le liste elettorali di sezione.

- Art. 11 -

Seggio elettorale

1. Ciascun seggio elettorale è composto dal Presidente, da 2 scrutatori, 1 con funzioni di Vice Presidente e Segretario, scelto dal Presidente, e da tanti scrutatori quanto sono le sezioni accorpate.

2. Entro il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede alla designazione dei presidenti dei seggi elettorali confermando coloro che hanno svolto tale compito nell'ultima consultazione elettorale. In caso di accorpamento di sezioni la Commissione procede ed un sorteggio si procede per la designazione degli scrutatori.

3. Nei 5 giorni successivi l'ufficio elettorale dà notizia agli interessati della avvenuta designazione.

4. In caso di dichiarata indisponibilità, alla sostituzione provvede il Sindaco scegliendo fra quelli non sorteggiati.

5. Ai componenti del seggio è corrisposto un onorario commisurato al 50% di quello previsto per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, tale onorario è elevato del 15%.

- Art. 12 -

Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascun seggio, a cura del Comune.

2. Il seggio si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7 del giorno della votazione, dopo che il Presidente abbia ritirato presso il Comune le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali del seggio e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal capogruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei propotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono presentati al Segretario Comunale il giorno prima della votazione.

4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto:

Parte interna

REFERENDUM COMUNALE

Volete:

SI

NO

Parte esterna

COMUNE DI GUALTIERI

sigla Ufficio Sezione

Esse contengono il quesito formulato, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con il timbro del Comune e la sigla di uno dei membri del seggio. Ciascuno di esse ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio non appena terminata la vidimazione e, comunque, non oltre le ore 9.00.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no). Espletato il diritto di voto l'elettore lo certifica mediante apposizione di firma sulla lista elettorale.

7. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.

8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

- Art. 13 -

Determinazione dei risultati del referendum

1. Il Segretario, entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e sulla base della risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

- a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
- b) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

2. Delle operazioni effettuate redige apposito verbale in due esemplari, uno dei quali viene inviato al Sindaco. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami a lui presentati dai membri dei seggi, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

3. Il Segretario Comunale trasmette l'altro originale del verbale alla Commissione dei Garanti la quale, entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, verificando, ove lo ritenga necessario, anche i verbali delle votazioni dei seggi cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, proclama il risultato del referendum e trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario Comunale.

4. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali della Commissione, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

- a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante altre forme di informazione;

b) al Comitato dei promotori e ai Capigruppo, mediante l'invio di copia dei verbali.

5. Il Segretario Comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali nell'archivio comunale. Trascorso un anno dalla consultazione referendaria, si procede allo scarto del materiale per la consultazione, incluse le schede.

- Art. 14 -

Provvedimenti del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in apposta adunanza da tenersi entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del Consiglio stesso che dei cittadini.

2. Il Consiglio Comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione.

3. Qualora il Consiglio Comunale intenda non aderire al parere espresso dal corpo elettorale, deve provvedere con atto motivato che riporti il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

- Art. 15 -

Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio Comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme previste.

2. Copia delle deliberazioni del Consiglio Comunale relative all'oggetto dei referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

CAPO II
ASSOCIAZIONI

- Art. 16 -

Le libere associazioni

1. Le libere associazioni sono riconosciute in relazione alla loro effettiva capacità di rappresentare interessi generali o diffusi e di essere punto di riferimento per la Amministrazione Comunale.

2. Sono riconosciute tutte le associazioni liberamente costituite, in ogni settore di attività od interesse comunale.

3. I principi statutari delle associazioni non possono contrastare con i principi cui si ispira l'attività del Comune.

- Art. 17 -

Albo delle associazioni

1. Le associazioni e gli organismi a cui il Comune, come stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti, fa riferimento sono quelle iscritte all'albo.

2. La iscrizione viene effettuata dal Sindaco, su richiesta delle singole associazioni e organismi, previa verifica delle condizioni di ammissibilità:

- a) finalità non di lucro
- b) perseguimento di obiettivi di interesse generale
- c) numero degli iscritti non inferiore a 20 residente nel Comune.

3. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati:

- a) copia dello Statuto e dell'atto o documento costitutivo
- b) l'elenco degli associati
- c) l'indicazione del rappresentante.

4. L'avvenuta iscrizione all'albo o il rigetto della richiesta devono essere comunicati dal Sindaco al richiedente entro 30 gg. dalla presentazione della richiesta.

5. Entro 90 gg. dalla data di notifica del rigetto l'associazione richiedente può rimuovere le cause della inammissibilità e sottoporre nuova richiesta al Sindaco.

6. Contro il rigetto della richiesta, l'associazione richiedente può presentare, entro 30 gg., ricorso al Consiglio Comunale affinché verifichi le motivazioni della decisione, tenendo conto delle osservazioni e deduzioni espresse dai ricorrenti. Il Consiglio Comunale, qualora ritenga fondate le osservazioni dei ricorrenti, dispone

l'iscrizione all'albo.

-Art. 18 -

Aggiornamento ed esclusioni dall'albo

1. Entro 30 gg. dal loro verificarsi vanno segnalate all'Amministrazione Comunale le modifiche dei requisiti e/o la sostituzione del rappresentante.

2. Il numero e l'elenco degli associati va segnalato per ogni anno solare, entro il 30 gennaio successivo.

3. Le associazioni vengono cancellate dall'albo:

- a) al momento della perdita di uno dei requisiti
- b) qualora non provvedano, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, entro 7 gg. alla segnalazione aggiornata dei requisiti.

La cancellazione ha effetto per tutto l'anno solare e la reiscrizione può essere richiesta solo per l'anno successivo.

- Art. 19 -

Diritti delle associazioni

1. Le associazioni iscritte all'albo, quali rappresentanti di interessi generali e diffusi, godono di tutti i diritti e le agevolazioni previste dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Solo alle associazioni iscritte può essere affidata dalla Amministrazione Comunale la realizzazione di iniziative e la gestione di beni e risorse mediante la stipula di convenzioni.

3. Le associazioni iscritte possono essere consultate direttamente dall'Amministrazione Comunale sulle materie di competenza.

4. Le associazioni iscritte hanno diritto di accedere a servizi e strutture gestite dall'Amministrazione Comunale secondo quanto previsto dal regolamento per l'accesso, e presentare al Comune interrogazioni, istanze, proposte o petizioni.

CAPO III
INTERROGAZIONI, ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

- Art. 20 -
Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste in una richiesta di informazioni e motivazioni su determinati aspetti dell'attività amministrativa del Comune.

2. Può essere presentata al Sindaco da un singolo cittadino o associazione o associazione iscritta all'albo o in forma collettiva. Deve essere sottoscritta in forma leggibile e deve contenere l'indicazione delle generalità del primo firmatario.

3. Hanno diritto di presentare una interrogazione tutti i cittadini residenti.

4. La risposta viene fornita dal Sindaco o dal responsabile del procedimento a seconda della natura politica o gestionale dell'argomento sul quale vengono richieste le informazioni, entro 30 gg. dalla richiesta.

- Art. 21 -
Istanza

1. L'istanza consiste in una richiesta di adozione di un provvedimento da parte della amministrazione comunale.

2. Può essere presentata al Sindaco da un singolo cittadino o associazione iscritta all'albo o in forma collettiva e deve contenere la indicazione delle generalità del primo firmatario e l'esatta indicazione per provvedimento da adottare.

3. Hanno diritto di presentare istanze tutti i cittadini residenti.

4. Qualora non sussistano le condizioni formali per l'adozione del provvedimento il Sindaco comunica al primo firmatario entro 30 gg. dalla presentazione dell'istanza. In caso contrario provvede, quanto non di sua competenza, a sottoporre l'istanza all'esame della G.C. che adotta le determinazioni in merito.

5. Entro 45 gg. dalla presentazione, il procedimento deve essere concluso con una comunicazione al primo firmatario.

- Art. 22 -
Petizioni

1. La petizione consiste in una richiesta di attivazione della Amministrazione Comunale su questioni di interesse della Comunità locale

o di parte di essa.

2. Può essere presentata al Sindaco in forma collettiva, deve contenere l'indicazione delle generalità dei firmatari e la chiara individuazione dell'argomento, su cui l'Amministrazione Comunale deve essere attivata, che deve essere di competenza del Comunale.

3. Hanno diritto di sottoscrivere una petizione tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto 16 anni e tutte le associazioni iscritte all'albo.

4. La petizione deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini o da almeno 4 associazioni iscritte all'albo.

5. Le petizioni possono essere sottoscritte da cittadini inferiori ai 16 anni, a condizione che l'argomento riguardi esclusivamente il mondo giovanile e non vengano raccolte firme di cittadini superiori i 18 anni. In tal caso le sottoscrizioni necessarie sono ridotte a 30.

6. Qualora non esistano le condizioni formali per l'attivazione dell'Amministrazione Comunale, il Sindaco lo comunica, entro 15 gg. dalla presentazione, al primo firmatario. In caso contrario, entro 30 gg. dalla presentazione, sottopone la petizione all'organo competente, che, fornisce la risposta adeguatamente motivata.

7. L'atto deliberativo ad esecutività ottenuta viene trasmesso al primo firmatario.

- Art. 2³ -
Proposte

1. La proposta consiste nell'indicazione di un atto amministrativo da prendere da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. Può essere presentata al Sindaco in forma collettiva, deve contenere l'indicazione delle generalità dei firmatari e la chiara formulazione dell'atto da assumere.

3. Hanno diritto di sottoscrivere una proposta tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto 18 anni e tutte le associazioni iscritte all'albo.

4. Il Sindaco entro 30 gg. dalla presentazione, provvede a sottoporre la proposta all'organo competente, che adotta apposito atto deliberativo e fornisce risposta adeguatamente motivata.

5. L'atto deliberativo ad esecutività ottenuta viene trasmesso al primo firmatario.